

Rettifica della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 30 aprile 2004)

La direttiva 2004/26/CE va letta come segue:

DIRETTIVA 2004/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/68/CE ⁽³⁾ attua due fasi di valori limite di emissione per i motori ad accensione spontanea ed invita la Commissione a presentare una proposta di ulteriore riduzione dei limiti di emissioni, prendendo in considerazione la disponibilità a livello mondiale di tecniche di controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte da motori ad accensione spontanea, nonché la situazione della qualità dell'aria.
- (2) Il programma Auto-Oil ha stabilito la necessità di ulteriori provvedimenti per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la formazione di ozono e le emissioni di particolato.
- (3) Tecnologie avanzate di riduzione delle emissioni prodotte da motori ad accensione spontanea installati su veicoli stradali sono in gran parte già disponibili e dovrebbero potersi applicare, in larga misura, anche al settore non stradale.
- (4) Permangono alcune incertezze sulla relazione costo-efficienza dell'impiego di dispositivi di post-trattamento per ridurre le emissioni di particolato e di ossidi di azoto

(NO_x). Si dovrebbe eseguire un riesame tecnico anteriormente al 31 dicembre 2007, considerando nei casi appropriati esenzioni o proroghe delle date di entrata in vigore.

- (5) È necessario adottare una procedura di prova in regime transitorio per considerare le condizioni operative di questo tipo di macchine in condizioni effettive di funzionamento. La prova dovrebbe pertanto includere, in proporzioni appropriate, emissioni prodotte da un motore che non abbia ancora raggiunto un regime termico stabilizzato in funzionamento.
- (6) In situazioni di carico scelte casualmente ed entro un intervallo operativo definito, i valori limite non dovrebbero essere superati oltre una percentuale appropriata.
- (7) È inoltre necessario impedire l'uso di impianti di manipolazione e di strategie di controllo irrazionale delle emissioni.
- (8) Il pacchetto proposto di valori limite dovrebbe essere allineato, nella misura del possibile, con gli sviluppi in corso negli Stati Uniti, per garantire ai costruttori un mercato mondiale per i loro modelli di motori.
- (9) Occorre applicare limiti di emissioni anche alle applicazioni ferroviarie e alle navi della navigazione interna, per contribuire a promuoverle quali modi di trasporto ecologici.
- (10) Qualora macchine mobili non stradali siano in regola con i futuri valori limite prima del termine previsto dovrebbe essere possibile applicare una marcatura specifica.

⁽¹⁾ GU C 220 del 16.9.2003, pag. 16.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/88/CE (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 28).